

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	77
Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>) ..	63
Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. C. 596 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	69
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince ». Nuovo testo Doc. XXII, n. 9 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	72
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

C. 1195 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, dà la parola alla relatrice, deputata Giorgianni, per l'illustrazione dei profili finanziari del provvedimento in esame.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 39 del 14 aprile 2023, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idri-

che, e che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Con riferimento all'articolo 1, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, composta dai Ministri delle amministrazioni statali coinvolte nelle relative attività. Rileva che alla Cabina di regia sono attribuite specifiche funzioni di intervento in materia, tra le quali, in particolare, la ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione, individuando quelli che possono essere realizzati con le risorse disponibili che, fatte salve le obbligazioni giuridicamente vincolanti già intervenute, sono destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico. Fa presente che di tali risorse è prevista la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia e lo stesso può avvalersi fino a un massimo di 3 esperti o consulenti, cui spetta un compenso lordo massimo annuo di euro 50.000. Rileva che a tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Non ha nulla da osservare in merito al ricorso ai suddetti consulenti ed esperti da parte della Cabina di regia, posto che il relativo onere, concernente i compensi, appare circoscritto da specifici limiti massimi di spesa, quali compenso massimo pro capite annuo e relativa autorizzazione di spesa complessiva. Con riguardo all'importo dell'onere riferito al 2023, pari a 7/12 di quello indicato per il 2024, prende atto di quanto riferito durante l'esame al Senato in merito alla decorrenza dello stesso da giugno 2023. Non formula osservazioni in merito alle altre disposizioni dell'articolo, considerati gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione per-

venuta al Senato a conferma della neutralità finanziaria delle stesse.

Tra le modifiche approvate al Senato segnala quella di cui al comma 8, che consente alla Cabina di regia di individuare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli interventi di potenziamento della capacità idrica da realizzare in *partnership* pubblico/privato fuori della programmazione triennale dei lavori pubblici, nonché quella di cui al comma 10, che prevede la possibilità, per il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di avvalersi a titolo gratuito, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dei distretti idrografici territorialmente competenti e di specifici ordini professionali. Per quanto riguarda l'integrazione apportata al comma 10, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'ISPRA e i distretti idrografici territorialmente competenti siano in grado di corrispondere alle richieste di avvalimento della Cabina di regia nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Non ha nulla da osservare, invece, con riguardo alla modifica relativa al comma 8, stante la prevista operatività della disposizione nei limiti delle risorse disponibili vigenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 10 dell'articolo 1 provvede agli oneri connessi alla possibilità per il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri di avvalersi fino ad un massimo di tre esperti o consulenti, pari a 87.500 euro per l'anno 2023 e a 150.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, rileva preliminarmente che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, risulta che dalle disponibilità del Fondo per l'anno 2023 è già stato detratto

l'importo complessivamente imputato al Fondo stesso, per finalità di copertura, dalla disposizione in esame, nonché dai commi 1 e 6 del successivo articolo 3. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo, che il Fondo in parola rechi le necessarie disponibilità anche per l'anno 2024, considerando altresì le ulteriori riduzioni del Fondo stesso disposte, per le medesime annualità 2023 e 2024, dal citato articolo 3, commi 1 e 6.

In merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 2, evidenzia che la norma disciplina la procedura per superare eventuali criticità nel procedimento per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, determinate dal dissenso espresso da un ente territoriale o da situazioni di ritardo o inerzia, mediante l'attribuzione alla Cabina di regia per l'emergenza idrica di poteri sostitutivi. Al riguardo non formula osservazioni, stante la natura ordinamentale della disposizione e considerato quanto riferito a conferma della neutralità finanziaria della norma nell'ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell'esame presso il Senato. In particolare, prende atto del fatto che gli enti territoriali dovranno far fronte agli oneri derivanti dalla nomina dei Commissari, oneri che sono previsti dalla norma a loro carico in caso di inadempimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 3, commi da 1 a 5 e comma 7, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti in materia di scarsità idrica, con possibilità di riconoscere allo stesso, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 con eventuale proroga fino al 31 dicembre 2024, un compenso, da determinare in una parte fissa e in una variabile, di importo, rispettivamente, non superiori a 50.000 euro annui. Specifica che i relativi oneri, sono indicati nel limite massimo di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, e agli stessi si provvede me-

dante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili, come indicato al comma 1. Al riguardo non formula osservazioni, considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono configurati, come espressamente previsto dalla norma, entro limiti massimi di spesa. Prende atto, altresì, degli ulteriori elementi di valutazione forniti nel corso dell'esame al Senato che consentono di verificare e confermare la decorrenza dell'onere riferito al 2023 a partire dal giugno 2023. Non ha nulla da osservare, infine, in merito alle modifiche e alle integrazioni apportate alle norme nel corso dell'esame presso il Senato considerata la natura prevalentemente ordinamentale delle stesse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dal compenso spettante al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di cui si prevede la nomina ai sensi del medesimo comma 1, pari a euro 77.409 per l'anno 2023 e a euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, nel rinviare a quanto rilevato in precedenza con riferimento alla copertura finanziaria dell'articolo 1, comma 10, non ha ulteriori osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 6, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Struttura temporanea a supporto del Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, con una durata operativa analoga a quella del medesimo Commissario. Rileva che la struttura è composta da un massimo 12 unità di personale, di cui 2 unità dirigenziali non generali, reclutate con conferimento d'incarico a tempo a personale esterno alla pubblica amministrazione, e 10 unità non dirigenziali provenienti da altre amministrazioni centrali o territoriali con contestuale previsione di indisponibilità, in caso di collocamento fuori ruolo, di un numero di posti nella dota-

zione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura può, inoltre, avvalersi di un numero massimo di 5 esperti o consulenti, ai quali è riconosciuto un compenso lordo massimo annuo di euro 50.000. Per le finalità della disposizione fa presente che viene autorizzata la spesa di euro 873.591 per il 2023 e di euro 1.497.584 per il 2024. Al riguardo, pur rilevata la prudenzialità degli importi retributivi unitari indicati dalla relazione tecnica ai fini della stima degli oneri di personale riferiti alle 2 unità dirigenziali non generali e alle 10 unità non dirigenziali, evidenzia, comunque, l'utilità di acquisire i dati e i parametri sottostanti la medesima stima. Evidenzia altresì che andrebbero acquistati elementi di valutazione in merito alle esigenze di funzionamento della Struttura di supporto, al fine di confermare la possibilità per la stessa di operare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Quanto agli effetti sull'efficienza delle amministrazioni centrali e territoriali determinabili dall'impiego del relativo personale non dirigenziale presso la Struttura di supporto, non formula osservazioni preso atto di quanto affermato nel corso dell'esame al Senato della Repubblica circa il fatto che non si determineranno disfunzioni operative stante il numero esiguo di personale complessivamente interessato dalla norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri connessi alla possibilità della Struttura di supporto del Commissario straordinario di cui al comma 1 di avvalersi fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, pari a 873.591 euro per l'anno 2023 e a 1.497.584 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, nel rinviare a quanto rilevato in precedenza con riferimento alla copertura finanziaria dell'articolo 1, comma 10, non ha ulteriori osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 7-*bis*, evidenzia che la norma autorizza l'apertura di una contabilità speciale per la gestione commissariale dell'acquedotto del Peschiera. Fa presente che viene, altresì, previsto che nell'ambito di tale gestione, l'eventuale raccordo con la Società ACEA ATO2 sia disciplinato in via convenzionale senza oneri. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della disposizione.

Con riferimento all'articolo 4, commi da 1 a 4, 5 e 5-*bis*, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame dettano disposizioni in materia di infrastrutture idriche. In particolare, per quanto concerne il comma 2-*bis*, che fissa i termini per l'indizione della procedura di gara e per l'assunzione di obbligazioni vincolanti con riferimento a determinati interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale rileva che appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo, che tali termini non siano suscettibili di modificare i flussi dei pagamenti attesi per l'esecuzione di detti interventi e che non determinino pertanto effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Con riguardo alle norme di cui al comma 2-*ter*, che recano norme di semplificazione amministrativa per il completamento degli interventi concernenti le infrastrutture idriche di competenza regionale, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni. Infine, anche con riferimento ai commi 3 e 4 che prevedono che il Commissario di cui all'articolo 3 individui entro il 30 giugno 2023 le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi e che le regioni, entro il 30 settembre 2023, individuino le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo nei limiti delle risorse indivi-

duate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non ha osservazioni da formulare giacché, da un lato, le attività previste dalla norma in esame si limitano ad individuare il novero degli interventi da effettuare e alcune modalità per il loro svolgimento, dall'altro lato, tali attività dovranno comunque aver luogo nei limiti delle risorse dianzi citate, come espressamente previsto dalla disposizione in esame.

Per quanto riguarda l'articolo 4, comma 4-*bis*, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame sono volte a definire procedure semplificate per il rilascio di concessioni per l'installazione di impianti solari fotovoltaici flottanti. In proposito, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni, non ha osservazioni da formulare.

In riferimento all'articolo 4, comma 5-*ter* e 5-*quater*, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sono volte ad ampliare il novero delle attività demandate alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e che essa dovrà provvedervi, per espressa previsione normativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, nel rammentare che l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 68 del 2022, ha recentemente integrato per un ammontare pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 le risorse destinate al funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che la Commissione di cui trattasi possa far fronte alle nuove attività ad essa demandate nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria contenuta nella norma in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5-*quater* dell'articolo 4 reca una clausola d'invarianza finanziaria, ai sensi della quale la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto

legislativo n. 152 del 2006, fa fronte ai nuovi compiti ad essa attribuiti dal precedente comma 5-*ter* del medesimo articolo 4, relativi allo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale anche con riferimento ai progetti connessi alla gestione della risorsa idrica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, dal punto di vista della formulazione della disposizione, non ha osservazioni.

Con riguardo all'articolo 4, comma 5-*quinqüies*, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma è volta ad abrogare una disposizione che destina una quota di risorse, già presenti in bilancio, al finanziamento alle spese di missione del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impegnato nello svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza. In proposito non ha osservazioni da formulare, posto che la norma che si intende abrogare reca una mera finalizzazione di spesa, la cui soppressione non appare suscettibile di produrre effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 4, comma 5-*sexies*, rileva che le norme recate dal comma 5-*sexies* attribuiscono all'Agenzia interregionale per il fiume Po, soggetto attuatore dell'intervento componente 4 della missione 2 del PNRR « Rinaturazione dell'area del Po », la facoltà di utilizzare il prezzario Agenzia interregionale per il fiume Po, nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi. In proposito, non formula osservazioni considerato che la norma riconosce tale facoltà nel limite delle risorse disponibili per ciascun intervento.

Relativamente all'articolo 4-*bis*, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme prevedono l'attivazione di deroghe ai limiti di funzionamento degli impianti termoelettrici qualora emerga un rischio per l'adeguatezza del sistema elettrico dal 20 giugno al 15 settembre 2023. In proposito, considerata la

natura ordinamentale della disposizione in esame, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, commi da 1 a 3, rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano alcuni poteri del Commissario di cui all'articolo 3, al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico. In proposito, non ha osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni di cui trattasi.

Riguardo all'articolo 5, comma 3-*bis*, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame danno facoltà ai soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche di avviare campagne di pulizia, in prossimità delle derivazioni da loro gestite, facendosi carico degli oneri che ne derivano. In proposito, non ha osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni di cui trattasi.

Con riferimento all'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che le norme ampliano il novero degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo edilizio, cosiddetta « edilizia libera », includendovi sia, a regime, gli interventi sulle vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, come al comma 1, sia, per la durata della gestione commissariale, determinati interventi di carattere agro-silvo-pastorale, come al comma 1-*bis*. Ciò stante, rammenta che al comma 1 del testo iniziale non sono stati ascritti effetti finanziari, che nel corso dell'esame in prima lettura il Governo ha ulteriormente chiarito che la disposizione specifica quanto già previsto a legislazione previgente e che la classificazione dell'intervento come edilizia libera non comporta perdite di gettito stante il limitatissimo ricorso che fino ad oggi si è fatto da parte degli imprenditori agricoli dell'utilizzo di vasche di raccolta di acque meteoriche. In proposito, non ha osservazioni da formulare anche considerato che a precedenti norme volte a includere determinati interventi nella « edilizia libera », ossia eseguibile senza necessità di un titolo

edilizio, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 7, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame, volte a consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo in agricoltura, fissano le procedure amministrative, autorizzatorie, sostitutive e di controllo dei piani, che prevedono attività a carico delle amministrazioni pubbliche per garantire la tutela della salute dei cittadini. Fa presente che le norme recano una clausola di non onerosità che stabilisce che le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e prevedono tempi stringenti per il completamento delle procedure autorizzative. Evidenzia che alla norma non sono ascritti effetti finanziari. Ricorda che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, il Governo ha espressamente dichiarato che l'incremento delle attività amministrative derivante dall'applicazione delle norme in esame non risulta significativo e pertanto le stesse potranno essere realizzate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, non ha osservazioni da formulare, alla luce di tali chiarimenti e della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella disposizione in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 7 reca una clausola d'invarianza finanziaria, ai sensi della quale le amministrazioni interessate svolgono le attività di riutilizzo ad uso irriguo delle acque reflue depurate, previste dal medesimo articolo 7, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 7-*bis*, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme stabiliscono che le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, pos-

sono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al verificarsi di determinate circostanze. In proposito, non ha osservazioni da formulare, considerato che anche la norma sulle sperimentazioni di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022 era stata ritenuta priva di effetti finanziari dalla rispettiva relazione tecnica ed è inoltre presidiata da una specifica clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli 8 e 9, evidenzia che l'articolo 8 del presente decreto modifica l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere determinate attività nel quadro della predetta disciplina semplificata. Evidenzia che all'articolo 8 non sono ascritti effetti finanziari. In proposito non formula osservazioni, tenuto conto del carattere ordinamentale della norma, confermato anche dalla relazione tecnica, del fatto che la stessa amplia il campo di applicazione di una disciplina cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e del fatto che, per effetto della novella legislativa, le previsioni ora introdotte risultano assistite dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 sopra menzionato. Inoltre, fa presente che l'articolo 9, intervenendo sull'articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il codice ambientale, che disciplina la sottoposizione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla normativa in materia di rifiuti, precisa che tale sottoposizione opera comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. Rileva che alla norma non sono ascritti effetti finanziari. Al riguardo, in considerazione del carattere ordinamentale delle norme, confermato anche dalla relazione tecnica, non formula osservazioni.

Relativamente all'articolo 9-*bis*, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma in esame introduce una disciplina transitoria, fino al

31 dicembre 2024, per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici. In proposito, sebbene la disposizione rechi una clausola di neutralità finanziaria, ritiene che appaia comunque opportuno che il Governo confermi che le amministrazioni interessate possano svolgere i compiti attribuitigli con le risorse già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 7 dell'articolo 9-*bis* reca una clausola d'invarianza finanziaria, ai sensi della quale dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 7, relative alle attività connesse al rilascio di autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sitodiretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, dal punto di vista della formulazione della disposizione, non ha osservazioni.

Con riferimento all'articolo 10, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma modifica la disciplina relativa agli impianti di desalinizzazione per disporre, tra l'altro, che gli impianti di desalinizzazione non siano più soggetti a valutazione di impatto ambientale statale, mantenendo comunque per quelli con capacità pari o superiore a 200 litri al secondo la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale regionale. Rileva, inoltre, che si dispone che l'articolo in esame si applichi anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al riguardo, considerato il carattere ordinamentale delle norme, non formula osservazioni.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 11, evidenzia che la norma istituisce presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale un Osservatorio perma-

nente sugli utilizzi idrici, chiamato a svolgere funzioni di supporto per il governo delle risorse idriche e cura della raccolta, dell'aggiornamento e della diffusione dei dati relativi a tali risorse nel distretto idrografico di riferimento. Fa presente che ai partecipanti ai lavori degli Osservatori non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Evidenzia, inoltre, che gli Osservatori possono essere integrati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da esperti in materia. Ricorda che la relazione tecnica e la successiva documentazione pervenuta al Senato evidenziano che i suddetti Osservatori risultano già esistenti, in virtù di Protocolli d'intesa stipulati volontariamente, che le funzioni svolte da tali organismi, con specifico riguardo a quelle relative alla raccolta e all'elaborazione dei dati e alla predisposizione di scenari, vengono attualmente già svolte e che la partecipazione ai lavori degli Osservatori avviene a titolo gratuito, senza oneri a carico della finanza pubblica. In merito alla possibilità di integrare l'Osservatorio permanente mediante esperti, evidenzia come la stessa documentazione riferisce che trattasi di una previsione meramente facoltativa e, come tale, a conferma del vincolo di neutralità finanziaria previsto a tale riguardo dalla disposizione, sarà attivata, nei casi in cui tale integrazione potrà essere acquisita senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come già avviene nell'ambito dei Protocolli d'intesa che disciplinano nell'assetto vigente gli Osservatori. Tanto premesso non formula osservazioni in merito alle summenzionate disposizioni. Evidenzia, inoltre, che la norma prevede che enti e amministrazioni pubbliche competenti in materia di gestione idrica rendano disponibili con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. Al riguardo, fa presente che andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione al fine di confermare che tali flussi informativi possano essere assicurati nei termini indicati dalla norma nell'ambito delle risorse disponibili a nor-

mativa vigente e senza eventuali ulteriori oneri connessi ad esigenze di adeguamento delle relative strutture informatiche.

Riguardo all'articolo 12, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle norme in esame che si limitano ad inasprire l'apparato sanzionatorio previsto per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti che si verificano nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.

Con riferimento all'articolo 13, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma prevede l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale. Fa presente che il Piano è adottato nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, osserva come appaia opportuno acquisire dal Governo elementi informativi riguardanti, da un lato, le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Piano, dall'altro, le disponibilità a cui può farsi ricorso nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, posto che tali informazioni non sono disponibili né nella relazione tecnica né nella documentazione fornita nel corso dell'esame presso il Senato.

Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*). Sulla base di tale documentazione, con riferimento alle richieste formulate dalla relatrice, in relazione all'articolo 1, comma 10, precisa che l'avvalimento, da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonché dei distretti idrografici competenti per territorio potrà aver luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Chiarisce, inoltre, che le spese per il personale della struttura di supporto del Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, istituita dall'articolo 3, comma 6, sono state quantificate sulla base dei trattamenti retributivi che saranno riconosciuti al medesimo personale in base alla normativa vigente e che al funzionamento della medesima struttura di supporto si potrà provvedere a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Fa altresì presente che la proroga dei termini per la pubblicazione del bando, dell'avviso per l'indizione della procedura di gara o per la trasmissione della lettera d'invito in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, prevista dall'articolo 4, comma 2-*bis*, non determina una modifica dei flussi dei pagamenti attesi per l'esecuzione dei medesimi interventi, anche in considerazione della circostanza che resta fermo il termine del 31 dicembre 2023, previsto dalla delibera CIPESS n. 35 del 2022, per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Rileva, quindi, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC potrà far fronte alle nuove attività ad essa attribuite dall'articolo 4, comma 5-*ter*, in materia di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Assicura, poi, che le amministrazioni coinvolte nella nuova procedura di cui al-

l'articolo 9-*bis*, in materia di rilascio delle autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico, potranno far fronte alle nuove attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che le medesime amministrazioni già intervengono nell'ambito della procedura disciplinata in via generale dal decreto legislativo n. 224 del 2003.

Evidenzia, inoltre, che la previsione di cui all'articolo 11, comma 2, ai sensi della quale gli enti e le amministrazioni pubbliche competenti in materia di gestione idrica rendono disponibili con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, non determina per i predetti soggetti nuovi o maggiori oneri connessi ad esigenze di adeguamento delle strutture informatiche e, pertanto, alle relative attività si potrà fare fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Avverte, altresì, che gli oneri connessi all'adozione, ai sensi dell'articolo 13, di un piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale, si provvederà, come espressamente indicato dalla disposizione, nei limiti delle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri specificatamente destinate alle attività di comunicazione istituzionale.

Conferma, infine, che le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate a copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 10, e all'articolo 3, commi 1 e 6, risultano effettivamente disponibili.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1195, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione del decreto-legge n. 39 del 2023, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'articolo 1, comma 10, l'avvalimento, da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonché dei distretti idrografici competenti per territorio potrà aver luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le spese per il personale della struttura di supporto del Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, istituita dall'articolo 3, comma 6, sono state quantificate sulla base dei trattamenti retributivi che saranno riconosciuti al medesimo personale in base alla normativa vigente;

al funzionamento della medesima struttura di supporto si potrà provvedere a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

la proroga dei termini per la pubblicazione del bando, dell'avviso per l'indizione della procedura di gara o per la

trasmissione della lettera d'invito in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, prevista dall'articolo 4, comma 2-*bis*, non determina una modifica dei flussi dei pagamenti attesi per l'esecuzione dei medesimi interventi, anche in considerazione della circostanza che resta fermo il termine del 31 dicembre 2023, previsto dalla delibera CIPESS n. 35 del 2022, per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;

la Commissione tecnica PNRR-PNIEC potrà far fronte alle nuove attività ad essa attribuite dall'articolo 4, comma 5-*ter*, in materia di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le amministrazioni coinvolte nella nuova procedura di cui all'articolo 9-*bis*, in materia di rilascio delle autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico, potranno far fronte alle nuove attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che le medesime amministrazioni già intervengono nell'ambito della procedura disciplinata in via generale dal decreto legislativo n. 224 del 2003;

la previsione di cui all'articolo 11, comma 2, ai sensi della quale gli enti e le amministrazioni pubbliche competenti in materia di gestione idrica rendono dispo-

nibili con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, non determina per i predetti soggetti nuovi o maggiori oneri connessi ad esigenze di adeguamento delle strutture informatiche e, pertanto, alle relative attività si potrà fare fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

agli oneri connessi all'adozione, ai sensi dell'articolo 13, di un piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale, si provvederà, come espressamente indicato dalla disposizione, nei limiti delle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri specificatamente destinate alle attività di comunicazione istituzionale;

le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate a copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 10, e all'articolo 3, commi 1 e 6, risultano effettivamente disponibili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) esprime perplessità per la sistematica frequenza con la quale il Governo, in sede di esame parlamentare dei provvedimenti, ricorre alla formula che richiama l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente per superare qualsivoglia dubbio in ordine alla sostenibilità finanziaria dei provvedimenti medesimi. Si domanda, infatti, quale sia la consistenza delle risorse dei capitoli di spesa cui si fa riferimento nelle clausole di in-

rianza finanziaria contenute nei vari provvedimenti.

Il sottosegretario Federico FRENI osserva che gli attuali stanziamenti di bilancio, richiamati dalle clausole di invarianza finanziaria cui ha dianzi accennato il deputato Marattin, sono quelli autorizzati, per i relativi importi, dal Parlamento con l'approvazione dell'ultima legge di bilancio.

Daniela TORTO (M5S), associandosi alle considerazioni critiche svolte dal deputato Marattin, dichiara il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, in considerazione del fatto che il provvedimento in esame, da un lato, non affronta minimamente la questione del rafforzamento delle reti e delle infrastrutture idriche del nostro Paese, dall'altro, reca disposizioni onerose volte unicamente a prevedere nomine di commissari straordinari e ad autorizzare una pletora di assunzioni di personale, senza destinare risorse alla manutenzione o alla realizzazione di infrastrutture.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.

C. 115 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 maggio 2023 e delle proposte emendative ad esso riferite, trasmesse dall'Assemblea.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 23 maggio il rappresentante del Governo si era riservato

di fornire i chiarimenti richiesti dalla relattrice.

Il sottosegretario Federico FRENI, in merito ai rilievi formulati dalla relattrice nella citata seduta, conferma che il provvedimento non presenta profili critici di carattere finanziario, anche in considerazione della previsione in esso contenuta, che consente di quantificare puntualmente gli oneri derivanti dall'attuazione della delega al momento dell'adozione dei relativi decreti legislativi. Concorda, in ogni caso, circa l'opportunità, da un lato, di precisare, all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, che anche sui testi degli schemi di decreto eventualmente trasmessi nuovamente alle Camere dal Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, oltre che di quelle competenti per materia, dall'altro, di introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria, volta a stabilire che, ferma restando l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relattrice, formula la seguente proposta di parere:

La V Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 115 e abb.-A, recante delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura;

preso atto che l'articolo 1 della proposta di legge richiama, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega ivi prevista, le disposizioni dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in base alle quali, qualora, in sede di conferimento della delega, per la

complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi e i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie;

ritenuto che, in ragione della formulazione della disposizione di delega, non è possibile in questa fase procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi previsti dall'articolo 1, giustificandosi quindi il richiamo alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

osservato, a tale riguardo, che la possibilità di esercitare, a determinate condizioni, il diritto di voto nell'ambito del comune di temporanea residenza è suscettibile di determinare una riduzione del numero dei soggetti che beneficiano delle agevolazioni di viaggio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);

rilevata l'esigenza:

di precisare, all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, che anche sui testi degli schemi di decreto eventualmente trasmessi nuovamente alle Camere dal Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, oltre che di quelle competenti per materia;

di introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria, volta a stabilire che, ferma restando l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

al terzo periodo, dopo le parole: per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari;

sostituire il quinto periodo con i seguenti: Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché l'emendamento 1.200 della Commissione e il relativo subemendamento Madia 0.1.200.1.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, segnala l'emendamento Madia 1.100 che, nell'introdurre all'articolo 1 il comma 1-*bis*, prevede che il Governo, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, individui tutte le risorse necessarie per dare completa attuazione all'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza. Al riguardo, rileva che la disposizione, che

non appare direttamente riconducibile all'esercizio della delega di cui all'articolo 1, sembra rimettere a un futuro provvedimento del Governo l'individuazione delle risorse necessarie a garantire l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, senza tuttavia prevedere una quantificazione degli oneri derivanti da tale individuazione e la corrispondente copertura finanziaria.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Pavanelli 01.0100, che introduce la possibilità per gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, siano domiciliati in un comune di una regione diversa da quella a cui appartiene il comune di residenza, di votare presso il comune di domicilio temporaneo in occasione delle consultazioni referendarie e dell'elezione dei membri del Parlamento europeo, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione della disposizione con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella disposizione;

Baldino 1.110, che introduce, tra i principi e i criteri direttivi della delega in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, anche la previsione della gratuità dei servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale se siano di età inferiore ai trentasei anni. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma

2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

Grippo 1.104, che è volta ad estendere l'oggetto della delega in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza anche alle modalità digitali di voto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

Madia 1.105, Zaratti 1.120 e Magi 1.106, che sono volte a integrare l'oggetto della delega in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza prevedendo il ricorso al meccanismo del voto anticipato presidiato e il conseguente esercizio del voto presso una struttura pubblica ubicata nel comune di temporaneo domicilio o nella stessa provincia, nonché disciplinando le modalità di trasmissione del voto esercitato in via anticipata alla sezione elettorale nelle cui liste l'elettorale risulta iscritto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

Rampelli 1.108, che, nell'introdurre la lettera *a-bis*) al comma 1 dell'articolo 1, è volta ad estendere l'oggetto della delega anche alle modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani imbarcati temporaneamente in acque internazionali in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa

nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

Berruto 1.101, che prevede che, nell'ambito della delega conferita al Governo, l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza sia previsto, oltre che per motivi di studio, lavoro o cura, anche per le sportive e gli sportivi che, durante lo svolgimento delle tornate elettorali, permangano in un comune sito in regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza per ragioni di pratica sportiva, allenamento o competizioni, anche a carattere dilettantistico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

Madia 0.1.200.1, che, nel modificare l'emendamento 1.200 della Commissione, estende l'oggetto della delega all'esercizio del diritto di voto, oltre che in occasione dei referendum e delle elezioni europee, anche in caso di elezioni politiche; sopprime la previsione di sezioni speciali istituite in ogni capoluogo di regione e consente, invece, agli elettori che si trovano, per un periodo di almeno tre mesi, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, nell'ipotesi di consultazioni elettorali politiche ed europee, di votare presso il comune di temporaneo domicilio su liste o candidati della circoscrizione elettorale di residenza. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesima nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2,

della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

1.200 della Commissione, che, nel delimitare l'oggetto della delega conferita al Governo all'esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza in occasione delle consultazioni referendarie e delle elezioni europee, introduce, all'articolo 1, il comma 1-*bis*, concernente i principi e i criteri direttivi tra i quali sono compresi, alla lettera *b*), l'istituzione, in ogni capoluogo di regione, di sezioni speciali per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi, in una regione diversa da quella del comune di residenza e, alla lettera *c*), l'individuazione dei termini e delle modalità per la presentazione, anche in via telematica, della richiesta per accedere al voto in un comune diverso da quello di residenza.

Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesima nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi compresa l'emendamento Baldino 1.109, che reca un onere pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, configurato quale limite massimo di spesa, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, presenta al momento una disponibilità di circa 20,2 milioni di euro per il medesimo anno 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI rileva preliminarmente che l'emendamento 1.200 della Commissione, sul quale è stata acquisita una relazione tecnica predisposta dal

competente Ministero dell'interno, comporta oneri pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dall'anno 2024, in coincidenza con lo svolgimento delle elezioni europee, derivanti dalla necessità di istituire apposite sezioni elettorali speciali, che richiedono pertanto, ai fini di una positiva valutazione dell'emendamento stesso, l'individuazione di una adeguata, corrispondente copertura finanziaria, che potrebbe essere reperita mediante conseguente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Ministero dell'interno.

Fatto salvo quanto testé rappresentato, esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare, in assenza di specifica relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Baldino 1.109, dal momento che, sebbene il Fondo per esigenze indifferibili previsto a copertura dei relativi oneri presenti al momento, come rammentato dalla relatrice, le occorrenti disponibilità, il Governo intende utilizzare le risorse attualmente allocate sul Fondo per interventi da esso ritenuti prioritari e, comunque, per finalità diverse da quelle recate dalla citata proposta emendativa.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene arbitraria la logica sottostante il parere contrario espresso dal Governo sull'articolo premissivo Pavanelli 01.0100, assistito da apposita clausola di invarianza finanziaria, in considerazione del fatto che anche l'attuazione di quest'ultimo dovrebbe chiaramente aver luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come richiesto dalla specifica condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione contenuta nella proposta di parere dianzi approvata dalla Commissione bilancio, e comunque nel rispetto del meccanismo di salvaguardia previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, espressamente richiamato all'articolo 1, comma 2, del provvedimento stesso. Invita, pertanto, il sottosegretario Freni a svolgere un ulte-

riore approfondimento sull'articolo premisso Pavanelli 01.0100, evidenziando che nella presente sede la Commissione bilancio è chiamata a compiere valutazioni di natura esclusivamente tecnica e non politica, basate sui soli profili di carattere finanziario dei testi sottoposti al suo esame.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo circa il parere contrario espresso, sia pure senza fornire in proposito alcuna motivazione di dettaglio, sull'emendamento Berruto 1.101, a suo giudizio non suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, che comunque potranno semmai essere valutati solo in sede di adozione dei decreti attuativi, come del resto previsto per l'attuazione del provvedimento di delega nel suo complesso. Osserva che analoghe considerazioni valgono anche per il subemendamento Madia 0.1.200.1, attesa l'impossibilità allo stato di prevedere la frequenza con cui avranno luogo le elezioni politiche e le consultazioni referendarie nel nostro Paese.

Marco GRIMALDI (AVS), nel condividere le argomentazioni svolte dalla deputata Guerra, invita il Governo ad attenersi a un metro di maggiore coerenza e alla definizione di criteri univoci in sede di valutazione dei profili finanziari delle proposte emendative in esame, tenuto conto che anche rispetto a provvedimenti di delega ben più complessi ed articolati, quale quello per la riforma del sistema fiscale, ora in discussione presso la Camera dei deputati, il Governo stesso si è costantemente appellato al meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che consente di rinviare la quantificazione e copertura degli oneri derivanti dai singoli decreti attuativi alla fase di adozione di questi ultimi.

Il sottosegretario Federico FRENI allo stato non può che ribadire il parere contrario sull'emendamento Berruto 1.101 e sul subemendamento Madia 0.1.200.1, giacché manca una relazione tecnica che, al pari di quanto sopra precisato per l'emen-

damento 1.200 della Commissione, provveda alla puntuale quantificazione degli oneri che ne derivano, in modo da consentire l'individuazione della conseguente copertura finanziaria.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) insiste per un supplemento di istruttoria sull'emendamento Berruto 1.101, che palesemente interessa una platea significativamente ridotta di soggetti e di per sé non appare idoneo a determinare in via immediata nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), preso atto che per l'emendamento 1.200 della Commissione il Governo ha provveduto alla quantificazione degli oneri derivanti dalla sua attuazione, domanda al sottosegretario Freni per quale ragione non sia possibile fare altrettanto con riferimento all'articolo premisso Pavanelli 01.0100.

Il sottosegretario Federico FRENI, all'esito di un ulteriore approfondimento svolto, esprime nulla osta sull'emendamento Berruto 1.101, mentre conferma il parere contrario sull'articolo premisso Pavanelli 01.0100 e sul subemendamento Madia 0.1.200.1.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere favorevole sull'emendamento 1.200 della Commissione, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, siano ad esso apportate le seguenti modificazioni:

Nella parte consequenziale, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti parole:

al comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 3.063.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, delle proiezioni dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Propone, inoltre, di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 01.0100, 1.100, 1.104, 1.105, 1.106, 1.108, 1.110, 1.120 e sul subemendamento 0.1.200.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

In particolare, propone di esprimere nulla osta sull'emendamento Baldino 1.109, in considerazione del fatto che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato a copertura dell'onere ivi previsto per l'anno 2023, configurato quale un limite massimo di spesa, al momento reca comunque le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice, ad eccezione dell'emendamento Baldino 1.109, sul quale ribadisce il parere contrario del Governo per le ragioni già indicate.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.

C. 596 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire

il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ricorda che era stata chiesta al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento.

Il sottosegretario Federico FRENI in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, sulla base degli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica predisposta dalle competenti amministrazioni, che si reputano sufficienti a fini dell'ulteriore corso del provvedimento, fa presente che il Ministero della giustizia provvederà agli adempimenti relativi all'istituzione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in considerazione delle proprie competenze istituzionali in materia di tenuta degli albi professionali e di vigilanza sugli stessi.

Evidenzia che il funzionamento e la gestione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, saranno finanziati esclusivamente attraverso i proventi derivanti dal versamento dei contributi posti a carico degli iscritti negli appositi albi professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo agli adempimenti relativi alla gestione e alla tenuta degli albi medesimi rileva che ad essi si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attingendo in particolare alle somme iscritte nel programma di spesa « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

In riferimento alle attività connesse alla formazione degli albi professionali, alla no-

mina del commissario e alla costituzione del seggio per l'elezione dei presidenti degli albi stessi, di cui all'articolo 10, che disciplina la fase di prima attuazione del presente provvedimento, precisa che si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i predetti adempimenti rientrano tra i compiti ordinariamente svolti in via istituzionale dal Ministero della giustizia, che all'uopo potrà avvalersi del personale di magistratura e del personale amministrativo ad esso assegnato.

Concorda, infine, sull'esigenza di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, in conformità alle indicazioni contenute nella relazione tecnica, che attestano la neutralità finanziaria del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

La V Commissione,

esaminati il testo della proposta di legge C. 596 e abb.-A, recante disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il Ministero della giustizia provvederà agli adempimenti relativi all'istituzione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in considerazione delle proprie competenze istituzionali in materia di tenuta degli albi professionali e di vigilanza sugli stessi;

il funzionamento e la gestione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito con decreto del Ministro

della giustizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, saranno finanziati esclusivamente attraverso i proventi derivanti dal versamento dei contributi posti a carico degli iscritti negli appositi albi professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

agli adempimenti relativi alla gestione e alla tenuta degli albi medesimi si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attingendo in particolare alle somme iscritte nel programma di spesa « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » dello stato di previsione del Ministero della giustizia;

alle attività connesse alla formazione degli albi professionali, alla nomina del commissario e alla costituzione del seggio per l'elezione dei presidenti degli albi stessi, di cui all'articolo 10, che disciplina la fase di prima attuazione del presente provvedimento, si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i predetti adempimenti rientrano tra i compiti ordinariamente svolti in via istituzionale dal Ministero della giustizia, che all'uopo potrà avvalersi del personale di magistratura e del personale amministrativo ad esso assegnato;

rilevata l'esigenza di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, in conformità alle indicazioni contenute nella relazione tecnica, che attestano la neutralità finanziaria del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall'attuazione della presente

legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Segnala, in proposito, che occorre acquisire l'avviso del Governo in ordine alle implicazioni finanziarie dell'emendamento Piccolotti 10.1 che, nell'aggiungere il comma 2-*bis* all'articolo 10, prevede che il commissario nominato per la formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli operatori socio-pedagogici provvede a istituire un registro pubblico e ad emanare il regolamento per l'iscrizione dell'elettorato attivo. Al riguardo, ritiene in particolare necessario che il Governo chiarisca se allo svolgimento delle attività in commento possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario sulla proposta emendativa testé richiamata, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, nonché nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal

Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sull'emendamento 10.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ricordare che la Commissione ha testé approvato il parere favorevole sul testo del provvedimento a condizione che sia inserita una clausola di neutralità finanziaria, chiede per quale ragione si intenda esprimere un parere contrario sull'emendamento Piccolotti 10.1, che si limita a istituire un registro pubblico in modo analogo ad altre disposizioni contenute nel provvedimento. Ritiene che tale previsione potrebbe essere ben ricompresa nell'ambito della clausola di neutralità finanziaria prevista nella condizione testé approvata dalla Commissione per garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Marco GRIMALDI (AVS), nell'associarsi alle considerazioni della collega Guerra, sottolinea che difficilmente dall'istituzione di un registro pubblico possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel sottolineare che l'istituzione di un registro pubblico equivale all'istituzione di un albo professionale, ritiene che, se, come ribadito dal Governo, alle disposizioni del testo non sono stati ascritti effetti finanziari, tanto meno potrebbero rinvenirsi profili di onerosità con riferimento alle disposizioni recate dall'emendamento Piccolotti 10.1.

Il sottosegretario Federico FRENI, dopo aver effettuato ulteriori verifiche, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Piccolotti 10.1, confermando che i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze ritengono che, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, non sia pos-

sibile escludere che lo stesso determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Commissione approva la proposta di parere.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince ».

Nuovo testo Doc. XXII, n. 9 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, fa presente che il nuovo testo del provvedimento in esame, composto da sei articoli, dispone l'istituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince », avvenuto la sera del 10 aprile 1991 a seguito di collisione con la petroliera « Agip Abruzzo » verificatosi nel porto di Livorno.

Segnala che la Commissione, composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo, al termine dei propri lavori, e comunque ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, presenta alla Camera una relazione sui risultati dell'attività d'inchiesta.

Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, evidenzia che il testo prevede, in particolare, che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, fermo restando il divieto di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, salva la possibilità di disporre l'accompagnamento coattivo.

Evidenzia che la Commissione, nell'accertamento dei fatti, ha la facoltà di acqui-

sire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. Sottolinea, inoltre, che la Commissione acquisisce integralmente gli atti della Commissione parlamentare di inchiesta istituita sulla medesima materia nella XVIII legislatura, presso la Camera dei deputati, che ha terminato i suoi lavori con l'approvazione della relazione finale il 15 settembre 2022.

Ricorda, infine, che la Commissione potrà avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, fruendo altresì, per lo svolgimento dei propri compiti, di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 6, comma 6, del provvedimento quantifica le spese per il funzionamento della Commissione d'inchiesta nel limite massimo di 50.000 euro annui, ponendo i predetti oneri a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Al riguardo, nel rilevare che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sul bilancio interno della Camera dei deputati, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

Nuovo testo C. 752.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, osserva preliminarmente che il nuovo testo all'esame della Commissione contiene diverse disposizioni di carattere oneroso, non indicando la copertura finanziaria degli oneri stessi, che, in alcuni casi, non sono puntualmente quantificati.

In particolare, con riferimento all'articolo 3, osserva che la norma istituisce un Fondo per favorire l'imprenditoria giovanile in agricoltura con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, determinando una maggiore spesa a carico della finanza pubblica senza individuare le risorse con le quali farvi fronte.

Per quanto attiene all'articolo 4, rileva che la norma prevede un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura. In proposito, osserva che la disposizione appare suscettibile di produrre minori entrate prive di quantificazione e di copertura finanziaria. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione che consentano di quantificare le predette minori entrate e di individuare le risorse da utilizzare a copertura.

In relazione all'articolo 6, rileva che le disposizioni in esame concedono ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, anche se soci di società agricole, di età inferiore a 41 anni compiuti, che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'esonero dal versamento nella misura del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo massimo di 36 mesi. Al termine del suddetto periodo di 36 mesi l'esonero è concesso, per un periodo massimo di 12 mesi, nella misura del 66 per cento e, per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi, nella misura del 50 per cento. Ricorda che l'articolo 1, comma 300, della legge n. 197 del 2022 ha da ultimo prorogato anche per l'esercizio 2023 l'esonero, di cui all'articolo 1, comma 503, della legge n. 160 del 2019, concesso ai coltivatori diretti e agli impren-

ditori agricoli, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, per un periodo massimo di 24 mesi, dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. A tale proroga sono state ascritte minori entrate contributive, al netto degli effetti tributari, valutate in 9 milioni di euro per il 2023, 27,9 milioni di euro per il 2024 e in 15,7 milioni di euro per il 2025. Rileva che, considerato che le disposizioni non consentono la cumulabilità dell'esonero in esame con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, le disposizioni appaiono configurarsi come un'estensione di quanto già previsto dal sopra citato articolo 1, comma 503, della legge n. 160 del 2019 sotto i seguenti profili: l'esonero è reso permanente e non più limitato dal punto di vista temporale alle iscrizioni registrate fino al 31 dicembre 2023; l'estensione della platea interessata, che include anche i soggetti con 40 anni di età, compresi i soci di società agricole, che non sembrano ricompresi nel beneficio previsto dalla normativa vigente; l'estensione di 12 mesi (da 24 a 36 mesi) dell'esonero totale (100 per cento della contribuzione dovuta); un'ulteriore estensione di 24 mesi dell'esonero concesso, nella misura del 66 per cento per i primi 12 mesi e del 50 per cento per i 12 mesi conclusivi. Atteso che dai suddetti profili derivano minori entrate contributive non quantificate e non coperte, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione che consentano di quantificare le predette minori entrate e di individuare le risorse da utilizzare a copertura.

Con riferimento all'articolo 6-bis, fa presente che la norma prevede la concessione agli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quarantuno anni di un credito d'imposta non superiore a 2.500 euro per ciascun beneficiario nel rispetto di un limite massimo di spesa complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. In proposito, evidenzia che il comma

1 dell'articolo in esame non specifica a decorrere da quale anno d'imposta viene concessa l'agevolazione, che dovrebbe essere verosimilmente il 2024, posto che il successivo comma 3 fissa in 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 il corrispondente limite massimo di spesa. Su tale aspetto ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, relative al Fondo istituito dall'articolo 3, rinvia alle considerazioni già svolte con riferimento a tale disposizione.

In merito all'articolo 7, segnala che la norma prevede la concessione di un credito d'imposta, in relazione alle spese documentate per investimenti in formazione e in beni strumentali, materiali o immateriali, idonei a migliorare la redditività o la qualità delle produzioni dell'azienda agricola. In proposito, ritiene necessario che siano forniti i dati e gli elementi di quantificazione dell'onere che ne consegue, valutato in 60 milioni annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, che non risulta circoscritto in un limite massimo di spesa. Inoltre, evidenzia che la disposizione con cui viene concessa l'agevolazione non risulta coordinata con quella recante la corrispondente previsione di spesa. Infatti, mentre la prima non individua un arco temporale entro il quale il beneficio deve essere concesso, la seconda limita gli oneri che ne derivano ai soli anni 2023, 2024 e 2025: in proposito ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo. Infine, con riferimento alla modifica apportata al comma 1060 della legge di bilancio 2021, in materia di credito d'imposta sui beni strumentali, che prevede che la riduzione del credito d'imposta disposta in caso di vendita a titolo oneroso del bene, con l'esclusione del costo del bene dalla originaria base di calcolo del credito stesso, si applichi se la vendita avvenga entro il quinto anno, anziché entro il secondo anno successivo a quello di entrata in funzione del bene medesimo, come invece previsto a legislazione vigente, ritiene che andrebbero forniti elementi di informazione che consentano di valutarne gli effetti finanziari.

Con riferimento all'articolo 8, fa presente che la norma prevede la riduzione del 50 per cento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale a favore dei giovani imprenditori agricoli, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale che acquistino o permutino terreni e loro pertinenze; contestualmente si prevede l'abrogazione di un'analoga agevolazione introdotta nel 1998. In proposito, nel rilevare che la disposizione risulta suscettibile di determinare ulteriori minori entrate, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, prive di quantificazione e di copertura finanziaria, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione che consentano di quantificare le predette minori entrate e di individuare le risorse da utilizzare a copertura. Resta ferma comunque l'esigenza di riformulare la disposizione nella parte in cui si prevede la riduzione nella misura del 50 per cento della misura agevolativa di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 441 del 1998, che viene contestualmente abrogata.

Per quanto attiene all'articolo 9 evidenzia che la disposizione introduce agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale. In proposito, nel rilevare che la disposizione risulta suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica prive di quantificazione e di copertura finanziaria, ritiene come necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione che consentano di quantificare le predette minori entrate e di individuare le risorse da utilizzare a copertura.

Con riferimento all'articolo 11, concernente la concessione di un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali, nel rilevare che la disposizione risulta suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica prive di quantificazione e di copertura finanziaria, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione, ivi compresa quella relativa alle annualità per le quali l'agevolazione è riconosciuta, che con-

sentano di quantificare le predette minori entrate e di individuare le risorse da utilizzare a copertura.

Con riferimento all'articolo 11-*bis*, rileva che la norma potrebbe comportare un ampliamento soggettivo del regime di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per i nuovi edifici da realizzare nelle zone agricole, giacché essa riconosce il beneficio sia alla figura dell'imprenditore agricolo professionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anziché a quella di imprenditore agricolo a titolo principale, definita, con criteri più stringenti, dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sia alla figura del coltivatore diretto, che non sembra invece considerata dalla legislazione vigente. Su tale aspetto ritiene necessario un chiarimento del Governo, posto che in caso di ampliamento soggettivo del regime di esenzione, la norma risulterebbe suscettibile di determinare minori entrate per gli enti locali rispetto alle quali dovrebbero essere forniti dati ed elementi di valutazione che consentano di provvedere alla relativa quantificazione e all'individuazione delle risorse da utilizzare a copertura.

In relazione all'articolo 12, concernente i servizi di sostituzione, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che, mentre i commi 1 e 3 si limitano a prevedere la facoltà per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di definire programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole anche tramite l'erogazione di incentivi, il comma 2 prevede che le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano destinate, in misura pari al 50 per cento, anche al cofinanziamento dei programmi regionali sopra descritti. Tanto premesso, attesa la obbligatorietà della nuova finalità di spesa, ritiene necessario che sia chiarito se il Fondo in questione disponga di risorse, anche in conto residui, posto che il decreto di riparto in capitoli non reca stanziamenti per il triennio di bilancio, e in ogni caso se la nuova finalità non sia su-

suscettibile di compromettere il completamento di programmi di spesa già avviati.

Con riferimento all'articolo 13, concernente misure per favorire l'accesso al credito, evidenzia che la norma prevede misure per favorire l'accesso al credito dei giovani imprenditori agricoli e la contestuale istituzione di un fondo, con una dotazione di 40 milioni annui a decorrere dal 2023 per far fronte alle predette misure di agevolazione. In proposito, rileva che la norma appare suscettibile di determinare oneri di privi di copertura finanziaria. Nell'ipotesi in cui le agevolazioni siano concesse nei limiti delle risorse assegnate al Fondo, tali oneri risulterebbero corrispondenti alla spesa necessaria per alimentare il Fondo medesimo, in caso contrario, ritiene opportuno fornire dati ed elementi di valutazione che consentano di quantificare gli effetti finanziari derivanti dalle agevolazioni, anche al fine di verificare la congruità delle risorse che si intendono destinare al fondo di cui trattasi.

Per quanto concerne l'articolo 15, rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provveda alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, dell'ISMEA, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché da rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. In proposito rileva che la costituzione dell'Osservatorio potrebbe comportare oneri sia per la gestione a regime delle attività ad esso inerenti, con la diversa allocazione di risorse umane e strumentali, sottratte dalle finalità cui sono attualmente destinate, sia per l'adeguamento delle infrastrutture informatiche. Pertanto andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a confermare che la costituzione e la gestione dell'ONILGA sia sostenibile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma

2 del provvedimento in esame. Inoltre, ulteriori oneri potrebbero derivare dal fatto che la disposizione, al di là di una generale clausola di neutralità finanziaria, non esclude espressamente che ai componenti l'Osservatorio siano attribuiti emolumenti, comunque denominati e a qualsiasi titolo corrisposti. Infine, osserva che alcune delle competenze attribuite all'Osservatorio appaiono suscettibili di determinare direttamente ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Fa riferimento in particolare: alla promozione di politiche attive e di sviluppo rurale, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici; al sostegno per l'organizzazione e la realizzazione di esperienze formative e scambi aziendali; alla costituzione di un punto di contatto con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome, nonché, con riferimento al comma 2, all'individuazione da parte delle regioni di una specifica struttura di collegamento con l'ONILGA ai fini dello scambio di dati e di informazioni; al supporto per la partecipazione delle imprese agricole a fiere di settore nazionali e internazionali; alla realizzazione di campagne informativo-promozionali; alla promozione di convenzioni per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori; alla promozione di servizi di *coaching* e tutoraggio aziendale. In proposito, ritiene necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo circa le modalità di esercizio delle suddette competenze, al fine di poter verificare che dalle stesse non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e non coperti.

Con riferimento all'articolo 16, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma introduce un'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, dall'imposta catastale e dall'imposta di bollo e un assoggettamento all'imposta ipotecaria in misura fissa per trasferimenti – per causa di morte o per donazione – di beni costituenti l'azienda agricola, in favore di discendenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, aventi età compresa tra diciotto e quarantuno

anni. In proposito, alla luce della vigenza dell'articolo 14 della legge n. 441 del 1998, che reca un'agevolazione di analogo tenore per i soggetti che non hanno ancora compiuto i quarant'anni di età, ritiene opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi informativi che permettano una valutazione degli effetti finanziari della disposizione in esame anche con riferimento al coordinamento della disposizione in esame con la legislazione vigente in materia.

In conclusione, in mancanza di una quantificazione puntuale degli oneri derivanti dalla proposta di legge, ritiene necessario richiedere la predisposizione di una relazione tecnica. Al riguardo considera comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in considerazione della complessità del provvedimento e considerando che il provvedimento non risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea, propone di richiedere la predisposizione della relazione tecnica entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di trenta giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 7 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

ALLEGATO

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.**C. 1195 Governo, approvato dal Senato.****RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA****RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

L'articolo 1 (*Cabina di regia per la crisi idrica*) del decreto istituisce la Cabina di regia per l'emergenza idrica.

Commi 1, 2, 3, 4 e 8: Il comma 1 dispone che la Cabina di regia è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e reca la composizione della stessa. *In particolare, la Cabina di Regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato.* Al ricorrere di specifici presupposti, alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati anche Ministri diversi da quelli che la compongono. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 2, 3, 4 e 8 individuano le funzioni della Cabina di regia, che viene preposta all'esercizio di attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

In particolare il comma 3 prevede che la Cabina di regia deve effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione che presentino caratteristiche progettuali tali da permettere l'immediato avvio dei lavori per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando tra le opere e gli interventi oggetto della predetta ricognizione quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario *straordinario*, ai sensi dell'articolo 3, e indicando per ciascun intervento il fabbisogno totale o residuo, in caso di opere parzialmente finanziate, e il relativo ordine di priorità di finanziamento. Il comma 4 prevede che le Amministrazioni competenti comunichino alla citata Cabina di regia le risorse disponibili finalizzate a opere e interventi del settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti e che non presentino carattere di urgenza in connessione alla crisi idrica.

Le predette risorse sono destinate, previa rimodulazione delle stesse *ai sensi del comma 5*, al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta fermo il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.

Il comma 8 elenca nel dettaglio le attribuzioni della Cabina di regia, ivi inclusa l'attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni (lettera a)). A tal riguardo è specificato che, fini di cui alla menzionata lettera a), la Cabina di regia individua gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, si rileva che la disposizione relativa all'individuazione degli interventi da realizzarsi mediante forme di partenariato pubblico privato non inseriti nella programmazione triennale che



comunque avvengono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ha natura ordinamentale e, pertanto dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto, saranno realizzate in rispetto delle regole Eurostat dell'off balance sulle operazioni di partenariato pubblico privato.

Commi 5, 6 e 7: Il **comma 5** dispone che entro quindici giorni *dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della* ricognizione e con riferimento alle risorse di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla rimodulazione degli interventi nonché alla rimodulazione delle risorse disponibili, ferma restando l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 6** prevede che con il decreto di cui al comma 5 è approvato un programma dettagliato degli interventi che ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto e che in tale decreto è altresì indicata la quota di risorse da destinare alle finalità di cui al comma 3 e agli interventi del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche e il recupero della capacità di invaso. Lo schema di decreto, corredato di relazione tecnica, viene trasmesso alle Camere affinché le Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, esprimano il proprio parere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

Il **comma 7** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata *del bilancio dello Stato* e successiva riassegnazione *ai pertinenti stati di previsione della* spesa.

Dalle disposizioni non derivano effetti finanziari in quanto il programma degli interventi viene definito nel limite delle risorse disponibili individuate ai sensi del comma 5 e a invarianza dei saldi di finanza pubblica

Il **comma 9** dispone che la Cabina di regia acquisisce dagli enti e soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione *degli interventi di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8*, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Trattasi, pertanto, di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per garantire adeguato supporto alle attività della Cabina di regia, il **comma 10** prevede che le funzioni di segreteria tecnica siano svolte dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del **30 luglio** 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, *specificando che il compenso è definito con il provvedimento di nomina*. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. *E', infine, prevista la possibilità per il Dipartimento di avvalersi a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine nazionale dei geologi, dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e del Consiglio nazionale degli ingegneri. Anche tale ultima disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*



2

Il **comma 11** prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e quelli eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, trasmettendo una relazione semestrale in ordine alle attività dagli stessi espletate e con l'indicazione dello stato di avanzamento degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9. Viene, infine, previsto che i Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. **Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente .**

L'**articolo 2 (Superamento del dissenso e poteri sostitutivi)** disciplina la procedura per superare eventuali criticità del procedimento per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, determinate dal dissenso espresso da un organo delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni o da situazioni di ritardo o inerzia, mediante l'attribuzione alla Cabina di regia per l'emergenza idrica di poteri sostitutivi e di nomina di uno o più commissari straordinari.

In particolare il comma 2 prende in considerazione i casi del dissenso, del diniego, dell'opposizione o di altro atto equivalente espresso da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, le opere che devono essere realizzate dalle amministrazioni competenti, nonché gli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico che risultano già approvati e finanziati nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del PNRR e del PNC,

Il comma 3 precisa che gli eventuali oneri derivanti dalla nomina degli organi commissariali sono posti a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3 (Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica)** prevede la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. In dettaglio, al comma 1, si prevede che la nomina commissariale venga disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri. Al fine di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, **fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano**, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti **sugli utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto**. Si prevede inoltre che al Commissario può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il DPCM di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. Pertanto, considerato che ai sensi del precitato art. 15, il compenso massimo è pari a 100.000 su base annua, a cui vanno aggiunti gli oneri a carico dell'Amministrazione, il comma 1, nell'ipotesi che la nomina del commissario decorra dal 1° giugno 2023, determina oneri nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione, a cui



si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 2 precisa che l'organo commissariale provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Viene, altresì, precisato che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi sopracitati

Il comma 3 individua i compiti e funzioni del Commissario. **Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** *Il Commissario potrà adempiervi con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste ai sensi dell'articolo 3. Per quanto riguarda gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, let. g) da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, individuati dalla Cabina di regia ai sensi dell'art. 1, comma 3, tali disponibilità costituiscono limite massimo di spesa, pertanto il finanziamento degli interventi avverrà nei limiti della dotazione disponibile.*

Il comma 4 prevede che, in caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi sopra richiamati, il Commissario, anche su richiesta delle regioni **o della Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente**, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti e mitigare gli effetti del fenomeno della scarsità idrica, in caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni commissariali, il **comma 5** prevede che il Commissario può adottare, in via d'urgenza, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che vengono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile in raccordo con il Commissario. I provvedimenti adottati sono immediatamente comunicati alla Conferenza **permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano** e alle singole regioni su cui il provvedimento incide **nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti**. Per lo svolgimento di tali attività, viene, peraltro, precisato che il Commissario può operare con i poteri e nel rispetto delle medesime deroghe già previste per la realizzazione degli interventi assegnati in via prioritaria dalla Cabina di regia. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 6** si prevede l'istituzione di una struttura di missione, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, a supporto del Commissario di cui al comma 1, che cessa alla scadenza dell'incarico commissariale. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nella sottostante tabella è indicato il dettaglio dei relativi oneri di personale.



4

	Costo unitario	N. unità	Onere 2024	Rateo 2023 (7/12)
Dirigente II fascia	176.577	2	353.154	206.007
Funzionario	89.443	10	894.430	521.751
Esperto	50.000	5	250.000	145.833
Totale			1.497.584	873.591

Al fine di garantire la realizzazione delle opere commissariali, al **comma 7** è previsto che, fino al completamento degli interventi, restano fermi i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari già nominati ai sensi della normativa vigente.

Il comma 7-bis prevede, al fine di un'ottimale gestione delle risorse finanziarie dello Stato, l'autorizzazione dell'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021 per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, in modo che lo stesso possa gestire direttamente i finanziamenti senza che questi siano trasferiti alla stazione appaltante, evitando l'eventuale maturazione degli interessi relativamente alle somme trasferite a favore delle medesima. Inoltre, è specificato che l'eventuale raccordo con l'ACEA ATO2 Spa è disciplinato da convenzione, senza oneri per il Commissario.

Ciò stante la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 (*Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*) è finalizzato a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi.

Commi 1 e 2: Il comma 1 dispone, per la progettazione e la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali del settore idrico, l'applicazione delle semplificazioni previste dall'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 per gli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, mentre stabilisce la non applicabilità delle disposizioni relative al dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Al comma 2 è prevista una procedura semplificata per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per interventi di modifica delle dighe esistenti.

Trattasi di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2-bis e 2-ter: *Il comma 2-bis dispone che con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziate con deliberazione CIPESS 1/2022 e integrate per il caro materiali ed il conseguente aumento dei prezzi dalla deliberazione CIPESS 35/2022, i termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per la*



80

trasmissione della lettera d'invito, sono posticipati dal 30 marzo 2023 al 30 settembre 2023; è confermato il termine del 31 dicembre 2023, già previsto dalla delibera CIPESS 35/2022, per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 2-ter, di natura ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica, trattandosi di una norma di semplificazione procedimentale.

Commi 3, 4 e 4-bis: Il comma 3 introduce due limiti temporali funzionali a garantire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso.

Si tratta pertanto di una norma a carattere ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica. Inoltre, con riferimento all'ultimo periodo del comma 3, si precisa che la competenza delle reti di monitoraggio è delle regioni, e la pianificazione deve essere effettuata a scala distrettuale. Si tratta pertanto di una competenza che già rientra tra le attribuzioni di tali enti territoriali, rispetto alla quale la norma si limita a prevedere un termine temporale per la comunicazione dei dati ivi richiamati, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il successivo **comma 4** dispone, poi, che all'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6.

Il comma 4-bis è volto a disciplinare le procedure autorizzative per gli impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, prevedendo forme di semplificazione procedimentale al fine di favorirne la realizzazione.

Viene novellato a tal fine l'art. 9-ter del DL n. 17 del 2022, soffermandosi sugli aspetti concessori e sulla procedura autorizzativa per gli impianti sopra i 10 MW. Con riferimento alla disciplina autorizzativa la proposta richiama strumenti di semplificazione e accelerazione procedimentale già previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si precisa che rimangono i limiti per le aree protette e per le zone tutelate dal Codice del paesaggio già previsti dall'art. 9-ter del DL n. 17 del 2022 per la procedura abilitativa semplificata per gli impianti flottanti fino a 10 MW.

Conseguentemente, dalle citate disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 5** introduce un termine di conclusione dei procedimenti, con riguardo agli interventi necessari ad assicurare il completamento dell'attività amministrativa di acquisizione al demanio dello Stato dei beni patrimoniali di soggetti privati, a suo tempo occupati da enti pubblici titolari della concessione di costruzione di infrastrutture idriche di rilevante impatto territoriale. **Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il comma 5-bis specifica che gli interventi e le attività afferenti alla realizzazione delle opere di cui all'articolo in questione sono considerate di pubblica utilità e che i relativi titoli abilitativi debbano comprendere la dichiarazione di pubblica utilità. Ciò al fine di semplificare il procedimento in assenza di modifiche sostanziali relative alla dichiarazione di pubblica utilità e agli effetti discendenti dalla medesima dichiarazione, che rimangono invariati. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5-ter prevede alla lettera a) che la VIA statale sui progetti connessi alla gestione della risorsa idrica sia resa dalla Commissione PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del



83

d.lgs. n. 152 del 2006, che vi provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come precisato al comma 5-quater. La lettera b) estende il procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica per gli interventi da sottoporre a VIA regionale oggetto di condanna UE; si tratta di una norma di accelerazione procedimentale, priva di effetti per la finanza pubblica.

Il comma 5-quinquies dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, che fissa un limite all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, da destinare alle spese di missione dei dipendenti della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica prevedendo esclusivamente l'eliminazione del limite introdotto dal citato articolo 2, comma 3 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 per l'utilizzo di risorse attribuite a legislazione vigente alle spese di missione del personale della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impegnato nello svolgimento delle relative funzioni.

Il comma 5-sexies garantisce una unitarietà di prezzario tra le regioni interessate dall'area del Po, in luogo dei singoli prezzari regionali, in modo da favorire omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi in tale area idrografica. Si tratta di una mera facoltà e che pertanto si potrà farvi ricorso senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente.

L'articolo 4-bis (Misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico), a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 (Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla siccità) reca misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica.

In particolare, al **comma 1**, si prevedono specifiche attività da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 3 per garantire in tempi brevi un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico.

Il **comma 2** prevede, poi, che il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti alla sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di protezione civile.

Il **comma 3**, infine, attribuisce al Commissario il potere di fissare un termine per l'effettuazione, da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche, degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati, in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione, dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla sicurezza dell'invaso.

Trattasi di disposizioni ordinamentali dalle quali pertanto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



7

Il comma 3-bis prevede la facoltà per i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche di svolgere attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo le modalità indicate in specifico piano di manutenzione presentato all’Autorità di bacino. Si tratta di una mera norma facultizzante che dispone, peraltro, che agli oneri derivanti dalle attività ivi previste nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono posti a carico del gestore o del concessionario. Ciò stante non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 6 (*Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo*) interviene sull’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

In particolare, la norma amplia l’elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, **anche realizzate in un unico bacino**, rientrino nel regime dell’attività edilizia libera.

La ratio sottesa alla norma in questione è quella di liberalizzazione e semplificazione dell’azione amministrativa e, in particolare, delle procedure edilizie, al fine di fronteggiare la grave crisi idrica che sta investendo il Paese.

Anche la disposizione di cui al comma 1-bis interviene sull’applicazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” estendendolo, solo per la durata del periodo commissariale e con alcuni vincoli costruttivi, ad altre opere funzionali alle attività agro-silvo-pastorali.

La presente disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 7 (*Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo*) si rende necessario per fronteggiare l’attuale crisi delle risorse idriche, garantendo un utilizzo razionale e, al contempo, sostenibile (sotto molteplici profili: ambientale, sanitario, socioeconomico, et cetera) delle risorse stesse. In ragione di ciò, si dispone che, fino al 31 dicembre 2023, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate, che siano prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore della norma stessa, sia autorizzato, nel pieno rispetto delle prescrizioni minime di cui all’Allegato A al presente decreto, dalla regione o dalla provincia autonoma competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.

Si stabilisce, infine, che le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Pertanto, dalla norma oggetto della disposizione in commento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 7-bis è volto a prevedere la possibilità di rimodulare le sperimentazioni delle Autorità di bacino distrettuale sul deflusso ecologico dei corpi idrici, previste a legislazione vigente fino al 30 giugno 2025, laddove ricorrano le condizioni della direttiva 2000/60/CE relativamente al deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili. Si tratta pertanto di una norma meramente facultizzante, fermo restando che le eventuali rimodulazioni delle sperimentazioni da parte delle Autorità di bacino distrettuale saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come precisato al medesimo articolo 7-bis.



L'articolo 8 (*Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi*) introduce, al primo comma, alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. In particolare, si qualificano terre e rocce da scavo i sedimenti derivanti da operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento, con conseguente applicazione delle procedure semplificate del d.P.R. n. 120 del 2017, volte ad agevolare, nel rispetto delle disposizioni di tutela ambientale e sanitaria, l'utilizzo di detti materiali.

Dall'attuazione del presente articolo, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 (*Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione*) è finalizzato a chiarire il "perimetro" di applicazione della legislazione in materia di rifiuti ai fanghi da depurazione.

L'articolo – mediante l'integrazione dell'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – intende precisare la portata della disciplina vigente, specie con riferimento all'ambito di applicazione temporale della stessa, al fine di scongiurare interpretazioni difformi dalla *ratio* del disposto del medesimo articolo 127.

La norma, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9-bis è volto a disciplinare la procedura autorizzativa relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, fino al 31 dicembre 2024.

Al riguardo, si tratta di una disciplina di semplificazione procedimentale. Le amministrazioni coinvolte, ivi compresa l'autorità competente, corrispondono ai soggetti già presenti nella procedura delineata in via generale nel decreto legislativo n. 224 del 2003, pertanto provvederanno agli adempimenti previsti dalla norma in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come peraltro precisato al comma 7. Con specifico riferimento all'ISPRA, si precisa che l'Istituto provvederà alle attività di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta infatti di attività che rientrano nelle attribuzioni istituzionali dell'ISPRA e che peraltro vengono già esercitate nell'ambito della disciplina generale prevista dal decreto legislativo n. 224 del 2003, in particolare all'art. 5 del decreto legislativo (dove si fa riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici all'epoca esistente, poi assorbita nell'ISPRA ai sensi dell'art. 28 del DL n. 112 del 2008, conv. con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008).

L'articolo 10 (*Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione*) è reso necessario dall'attuale situazione di crisi idrica che vede coinvolte prevalentemente le regioni del centro-nord e richiede una rapida attuazione degli investimenti volti ad affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Per quanto attiene alla risorsa idrica, l'attuale siccità rende necessario perseguire un duplice obiettivo:

- i. diminuire le pressioni sulla risorsa idropotabile prelevata da falda o da acque superficiali, creando sistemi di approvvigionamento alternativi, ove ambientalmente ed economicamente sostenibili, quali i dissalatori, nonché implementare i sistemi di riuso delle acque affinate;

- ii. aumentare la capacità di accumulo della risorsa idrica per compensare la diminuita capacità di accumulo dei sistemi naturali, in particolare delle scorte nivali.

Per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, le aziende italiane del settore idrico sono pronte a investire circa 11 miliardi di euro nei prossimi 5 anni in serbatoi, nuovi approvvigionamenti, riutilizzo delle acque reflue, riduzione delle dispersioni e interconnessioni tra acquedotti.



35

Al fine di consentire la realizzazione in tempi brevi degli impianti di dissalazione l'articolo 10, comma 1, apporta modificazioni alla legge 17 maggio 2022, n. 60, la c.d. "legge Salvamare", in ogni caso nel rispetto dei principi trasversali, ivi compreso il DNSH, per gli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. ***Viene, altresì, previsto (lett. d-bis) che la realizzazione degli impianti di desalinizzazione può essere realizzata anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto, disponendo anche semplificazioni procedurali. Tali forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto, saranno realizzate in rispetto delle regole Eurostat dell'off balance sulle operazioni di partenariato pubblico privato.***

Il presente comma ha carattere ordinamentale, pertanto dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 2** si apportano puntuali modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo ***in particolare*** l'eliminazione degli impianti di desalinizzazione dall'Allegato II alla parte seconda del ridetto decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'inserimento degli stessi nell'elenco dei progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Dall'attuazione del comma 2, avente carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2-bis prevede una disciplina transitoria relativamente all'applicazione dell'articolo 10 ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della disposizione in argomento; pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11 (***Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica***) mira a determinare un rafforzamento della capacità decisionale nel Governo della risorsa idrica in occasione della gestione di crisi idriche a livello distrettuale e un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia, altresì per quanto attiene ai flussi informativi sulle disponibilità di risorse idriche, dati e informazioni necessarie per supportare ogni eventuale decisione da assumere, anche ai fini della deliberazione dello stato di emergenza nazionale derivante da deficit idrico.

Dopo l'articolo 63, d.lgs. n. 152 del 2006, è aggiunto un articolo 63-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, nel quale si introduce espressamente l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici tra gli organi dell'Autorità di bacino distrettuale, definendone le funzioni. Tali osservatori sono già esistenti e allo stato sono istituiti con Protocolli d'intesa. Pertanto, **la loro istituzione per norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Si prevede, altresì, che il predetto osservatorio permanente sugli utilizzi idrici distrettuali sia composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente e presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale. **La partecipazione all'osservatorio è a titolo gratuito, non determinando quindi oneri a carico della finanza pubblica.** L'osservatorio permanente può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, nominati con decreto del Capo Dipartimento competente in materia di utilizzi idrici presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, **senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Si disciplina il quorum deliberativo dell'osservatorio e si rimanda ad apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente, la determinazione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio stesso. Nel medesimo regolamento vengono disciplinate le modalità di cessazione dei protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorità di Bacino distrettuale.



La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 12 (*Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe*) introduce misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.

A tali fini, al **comma 1**, vengono elevate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in caso di utilizzo abusivo delle acque pubbliche, prevedendo, inoltre, che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate nell'anno precedente. **Si prevede la riduzione delle sanzioni di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio.**

Il **comma 2** apporta modifiche all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, tra l'altro innalzando il quadro sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento degli obblighi ivi previsti per l'esercizio e la manutenzione delle dighe.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


L'articolo 13 (*Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica*) prevede la realizzazione di un "piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.

Tenuto conto che **la disposizione prevede che alla realizzazione del piano si provveda nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'articolo 13-bis (*Clausola di salvaguardia*) dispone che le disposizioni del decreto in oggetto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. **Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

07/06/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



37
21